

Modifica della proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 75/327/CEE, relativa al risamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati ⁽¹⁾

COM(85) 252 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato CEE il 4 giugno 1985)

(85/C 146/10)

La proposta iniziale della Commissione è così modificata:

Articolo 1, paragrafo 4

4. Dopo l'articolo 13 è aggiunto un articolo 13 bis, del seguente tenore:

«Articolo 13 bis

1. Entro e non oltre il 1° gennaio 1990 gli Stati si adoperano affinché gli obblighi di servizio pubblico imposti all'azienda in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/69 siano sostituiti, per quanto è possibile, da contratti precedentemente stipulati fra le aziende e le autorità loro clienti, per stabilire i servizi da effettuare e il loro pagamento. Per un periodo sperimentale triennale ne sarà consentito il compenso in base al regolamento (CEE) n. 1191/69 oppure in base ai contratti».

2. Invariato.

Articolo 2

Non oltre due anni dopo la notificazione della presente decisione, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione della stessa.

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 10. 2. 1985, pag. 5.